

Decreto del Presidente della Repubblica
28 aprile 1993, n. 132

**Regolamento di attuazione della legge
25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni
comunali e provinciali**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 aprile 1993;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 27 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

1. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nonché, rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25

*D.P.R.
28 aprile 1993,
n. 132*

**Regolamento
di attuazione
della legge
25 marzo
1993, n. 81,
in materia di
elezioni
comunali e
provinciali**

marzo 1993, n. 81, di seguito denominata legge¹.

2. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni e nelle province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.

3. L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti dall'art. 6, commi 5 e 6, e dall'art. 8, commi 7 e 8, della legge², indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2.

ART. 2

1. Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito

1 - Vedi ora, però, gli artt. 71, 72, 73, 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2 - In materia vigono ora, rispettivamente, l'art. 71, comma 6 (nei comuni sino a 15.000 abitanti), l'art. 72, commi 5 e 6 (nei comuni sopra i 15.000 abitanti) e l'art. 74, commi 7 e 8 (nelle province), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

ART. 3

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti [di cui all'art. 5 della legge³], ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

2. Nei comuni di cui al comma 1, l'arrotondamento all'unità superiore, previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge, si effettua quando il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi⁴.

ART. 4

1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di even-

*D.P.R.
28 aprile 1993,
n. 132*

**Regolamento
di attuazione
della legge
25 marzo
1993, n. 81,
in materia di
elezioni
comunali e
provinciali**

3 - Ora, art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4 - La disposizione di cui al presente comma è, ora, prevista dall'art. 71, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

tuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.

2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 5

1. Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, s'intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l'elettore si sia avvalso della facoltà di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, [come disposto dall'art. 6, comma 3, della legge⁵] per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale, nel caso in cui l'elettore abbia segnato unicamente il nominativo del candidato alla carica di consigliere provinciale⁶.

5- Ora, come disposto dall'art. 72, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6- Per le elezioni provinciali la disposizione corrispondente a quella del primo comma è ora contenuta nell'art. 74, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 6

1. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale, [ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge⁷], anche come voto alla lista collegata.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato stesso, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.

4. Nelle elezioni provinciali, ciascun elettore può esprimere il proprio voto [unicamente⁸] sul simbolo posto alla sinistra dell'unico candidato alla carica di consigliere ovvero sul simbolo posto alla sinistra di uno dei candidati alla carica stessa, collegati al candidato alla carica di presidente. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia.

ART. 7

1. [Nelle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 6 e del comma

7 - Ora, ai sensi dell'art. 71, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8 - Le modalità di votazione di cui al comma 4 vanno opportunamente coordinate con quelle introdotte dall'art. 1, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120; pertanto la parola tra parentesi quadra deve considerarsi abrogata.

*D.P.R.
28 aprile 1993,
n. 132*

**Regolamento
di attuazione
della legge
25 marzo
1993, n. 81,
in materia di
elezioni
comunali e
provinciali**

8 dell'art. 8 della legge⁹], il prefetto, con proprio decreto, sospende il procedimento elettorale e, contestualmente, fissa la data della nuova votazione che deve aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

2. Il decreto di cui al comma 1 è notificato al sindaco, il quale ne dà immediata notizia al pubblico mediante manifesto da affiggersi nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART. 8

1. Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia o del sindaco avvenuta in sede di primo ovvero di secondo turno.

ART. 9

1. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, [ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge¹⁰], almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o coalizione di liste costituita al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi¹¹.

9 - Ora, il riferimento deve intendersi alle ipotesi, rispettivamente, di cui al comma 6 dell'art. 72 e al comma 8 dell'art. 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10 - Ora, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11 - La disposizione di cui al presente comma è ora sostanzialmente contenuta nell'art. 73, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I seggi restanti dopo l'assegnazione di cui al comma 1 vengono distribuiti [ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge¹²], tra la lista o i gruppi di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in sede di ballottaggio, nonché tra le liste o le coalizioni di liste non collegate a nessuno dei candidati ammessi al secondo turno.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale¹³.

ART. 10

1. [All'art. 9, comma 3, della legge¹⁴], ogni riferimento a gruppo di candidati è esteso anche alle coalizioni di gruppi di candidati.

ART. 11

1. Nel caso di parità di cifre individuali, [di cui all'art. 9, comma 8, della legge¹⁵], è preferito il più anziano di età.

ART. 12

1. La elezione del presidente del consiglio circoscrizionale avviene, a suffragio indiretto, a norma dell'art. 13, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142¹⁶.

12 - Ora, ai sensi dell'art. 73, commi 8 e 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13 - La disposizione corrispondente è ora contenuta nell'art. 75, commi 6, 8 e 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14 - Ora, art. 75, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

15 - Ora, art. 75, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

16 - La legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata abrogata dall'art. 274, lett. q) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; tale decreto legislativo, all'art. 17, nel disciplinare le circoscrizioni di decentramento comunale, non riporta più la previsione della elezione indiretta del presidente del consiglio circoscrizionale. Pertanto, la disposizione del comma 1 dell'art. 12 deve considerarsi implicitamente abrogata.

*D.P.R.
28 aprile 1993,
n. 132*

**Regolamento
di attuazione
della legge
25 marzo
1993, n. 81,
in materia di
elezioni
comunali e
provinciali**

2. Fino all'approvazione delle norme statutarie e regolamentari, le elezioni dei consigli circoscrizionali sono disciplinate dalle disposizioni [di cui all'art. 7, commi 1, 2, 4 e 8, della legge¹⁷].

ART. 13

1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni previste dall'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570¹⁸.

2. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

ART. 14

1. Nelle operazioni di scrutinio il presidente dell'ufficio elettorale di sezione enuncia ad alta voce in primo luogo i voti espressi in favore del candidato alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco.

ART. 15

1. Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H ed I allegate al presente regolamento.

17 - Ora, art. 73, commi 1, 3, 8 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per effetto del richiamo, tuttora vigente, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81, alle norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

18 - Analoga norma è ora contenuta nell'art. 11, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel testo come sostituito dall'art. 1, comma 13, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

2. La scheda per la votazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali ha le stesse caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A ed E allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, fatta eccezione del numero delle righe stampate accanto a ciascun simbolo che si intendono ridotte ad una, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 3, [e dell'art. 7, comma 2¹⁹], della legge²⁰.

D.P.R.
28 aprile 1993,
n. 132

**Regolamento
di attuazione
della legge
25 marzo
1993, n. 81,
in materia di
elezioni
comunali e
provinciali**

19 - Ora, art. 73, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È ancora vigente, invece, l'art. 10, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

20 - La norma trova ancora applicazione nel caso in cui il comune non abbia ancora esercitato la propria facoltà di scelta del sistema elettorale degli organi circoscrizionali, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tabella A (prevista dall'art. 15, comma 1)

**Modello della parte interna della scheda di votazione
per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
<p>1</p> <p>NOI E COGNOME (collegare alle schede di stampa)</p> <p>Spazio per scrivere il nome completo</p>	<p>2</p> <p>NOI E COGNOME (collegare alle schede di stampa)</p> <p>Spazio per scrivere il nome completo</p>	<p>3</p> <p>NOI E COGNOME (collegare alle schede di stampa)</p> <p>Spazio per scrivere il nome completo</p>	<p>4</p> <p>NOI E COGNOME (collegare alle schede di stampa)</p> <p>Spazio per scrivere il nome completo</p>
<p>5</p> <p>NOI E COGNOME (collegare alle schede di stampa)</p> <p>Spazio per scrivere il nome completo</p>	<p>6</p> <p>NOI E COGNOME (collegare alle schede di stampa)</p> <p>Spazio per scrivere il nome completo</p>	<p>7</p> <p>NOI E COGNOME (collegare alle schede di stampa)</p> <p>Spazio per scrivere il nome completo</p>	<p>8</p> <p>NOI E COGNOME (collegare alle schede di stampa)</p> <p>Spazio per scrivere il nome completo</p>

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 20, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 20, la scheda comprenderà una parte e quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I nominativi dei candidati alla carica di sindaco ed il contrassegno della lista a ciascuno di essi collegato sono posti secondo l'ordine del sorteggio, progredendo dall'alto in basso e quindi, da sinistra a destra.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

*D.P.R.
28 aprile 1993,
n. 132*

**Regolamento
di attuazione
della legge
25 marzo
1993, n. 81,
in materia di
elezioni
comunali e
provinciali**

Tabella B (prevista dall'art. 15, comma 1)
**Modello della parte interna della scheda di votazione
per il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco nei
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**

The diagram shows a vertical rectangular box representing the ballot paper. It is divided into four horizontal sections by three horizontal lines. The sections are labeled on the left side as 'Parte I', 'Parte II', 'Parte III', and 'Parte IV' from bottom to top. The bottom section, 'Parte I', is further divided into two vertical columns. Each column contains a circular symbol (1 and 2 respectively) and the text 'PROIEZIONE' and 'PROIEZIONE' stacked vertically.

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio e dei contrassegni ad essi collegati.

I nominativi ed i relativi contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

*D.P.R.
28 aprile 1993,
n. 132*

**Regolamento
di attuazione
della legge
25 marzo
1993, n. 81,
in materia di
elezioni
comunali e
provinciali**

Tabella C (prevista dall'art. 15, comma 1)
**Modello della parte interna della scheda di votazione
per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">1</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">2</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">3</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">4</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">5</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">6</p> </div>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">6</p>	<p style="text-align: center;">7</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">7</p> <p style="text-align: center;">8</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">8</p> <p style="text-align: center;">9</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">9</p> <p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">11</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">11</p> <p style="text-align: center;">12</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">12</p> <p style="text-align: center;">13</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">13</p> <p style="text-align: center;">14</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">14</p> <p style="text-align: center;">15</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">15</p> <p style="text-align: center;">16</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">16</p> <p style="text-align: center;">17</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">17</p> <p style="text-align: center;">18</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">18</p>	<p style="text-align: center;">19</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">19</p> <p style="text-align: center;">20</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">20</p> <p style="text-align: center;">21</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">21</p> <p style="text-align: center;">22</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">22</p> <p style="text-align: center;">23</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">23</p> <p style="text-align: center;">24</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">24</p> <p style="text-align: center;">25</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">25</p> <p style="text-align: center;">26</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">26</p> <p style="text-align: center;">27</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">27</p> <p style="text-align: center;">28</p> <p style="text-align: center;">BIBACE-S-INDAC</p> <p style="text-align: center;">28</p>

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo

del candidato alla carica di sindaco posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra è stampata accanto a ciascuno contrassegno una riga per l'espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di sindaco collegato a più di 9 liste, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di sindaco devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di sindaco ed i contrassegni della lista ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

*D.P.R.
28 aprile 1993,
n. 132*

**Regolamento
di attuazione
della legge
25 marzo
1993, n. 81,
in materia di
elezioni
comunali e
provinciali**

Tabella D (prevista dall'art. 15, comma 1)
**Modello della parte interna della scheda di votazione
per il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e per l'elezione del presidente della provincia**

The diagram shows a vertical rectangular ballot paper template divided into four horizontal sections by tick marks on the left side, labeled **Parte I**, **Parte II**, **Parte III**, and **Parte IV** from bottom to top.

Parte I is further divided into three vertical sections:

- Left section:** Contains four lines of perforated text: "NOME COGNOME", "N. ANNI DI ABITAZIONE", "P. PROFESSIONE", and "P. INDIRIZZO".
- Middle section:** Contains a circle with the number "1" inside.
- Right section:** Contains four lines of perforated text: "NOME COGNOME", "N. ANNI DI ABITAZIONE", "P. PROFESSIONE", and "P. INDIRIZZO". To the right of this text are four circles containing the numbers "1", "2", "3", and "4" respectively.

Parte II, **Parte III**, and **Parte IV** are empty.

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei contrassegni e dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

I nominativi dei candidati sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. I contrassegni da collocare all'interno di ciascuno spazio sotto il nome e cognome del candidato sono disposti in senso orizzontale iniziando da sinistra a destra, secondo l'ordine del sorteggio effettuato in occasione del primo turno, e collocati sulla stessa riga se sono da 1 a 3, su una seconda riga se sono da 4 a 6, su una terza riga se sono da 7 a 9, e così via.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

D.P.R.
28 aprile 1993,
n. 132

**Regolamento
di attuazione
della legge
25 marzo
1993, n. 81,
in materia di
elezioni
comunali e
provinciali**

Tabella G (prevista dall'art. 15, comma 1)
**Modello della parte interna della scheda di votazione per
 l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale**

PARTI I	PARTI II	PARTI III	PARTI IV
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="text-align: center;">4 [nome cognome] [spazio per contrassegno]</div> <div style="text-align: center;">5 [nome cognome] [spazio per contrassegno]</div> <div style="text-align: center;">6 [nome cognome] [spazio per contrassegno]</div> </div>		
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="text-align: center;">2 [nome cognome] [spazio per contrassegno]</div> <div style="text-align: center;">3 [nome cognome] [spazio per contrassegno]</div> </div>		
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="text-align: center;">1 [nome cognome] [spazio per contrassegno]</div> <div style="text-align: center;">7 [nome cognome] [spazio per contrassegno]</div> <div style="text-align: center;">8 [nome cognome] [spazio per contrassegno]</div> <div style="text-align: center;">9 [nome cognome] [spazio per contrassegno]</div> </div>		

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al nominativo del candidato alla

carica di presidente della provincia posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra di ogni contrassegno è stampato il nominativo del candidato al consiglio provinciale presentato nel collegio. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di presidente della provincia collegato a più di 9 gruppi, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia ed i contrassegni dei gruppi ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine risultante dal rispettivo sorteggio.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Il rettangolo intorno al nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia, già inserito nella presente tabella a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), che aveva sostituito l'art. 8, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, ecc.), trova ora previsione nell'art. 74, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

D.P.R.
28 aprile 1993,
n. 132

**Regolamento
di attuazione
della legge
25 marzo
1993, n. 81,
in materia di
elezioni
comunali e
provinciali**

Tabella I (prevista dall'art. 15, comma 1)

Modello della parte esterna della scheda di votazione per il turno di ballottaggio per l'elezione del presidente della provincia

Modello della parte esterna della scheda di votazione per il turno di ballottaggio per l'elezione del presidente della provincia. Il modello è un rettangolo grigio con tre sezioni verticali in basso a destra:

- La prima sezione è un rettangolo con il titolo "ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA" e un campo vuoto per il nome del candidato, preceduto da "di _____".
- La seconda sezione è un rettangolo con il titolo "SCHEDE PER IL VOTATORE" e un campo vuoto per il numero di scheda, preceduto da "Numero della scheda di votazione _____".
- La terza sezione è un rettangolo con un riquadro circolare in alto a sinistra che contiene il logo della Provincia di Padova (un cavallo alato) e il titolo "PROVA DI VOTAZIONE" con un campo vuoto per il nome del candidato, preceduto da "di _____".

*D.P.R.
28 aprile 1993,
n. 132*

**Regolamento
di attuazione
della legge
25 marzo
1993, n. 81,
in materia di
elezioni
comunali e
provinciali**